



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

I commissione consiliare
permanente
Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 44 concernente: “Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del Giudice di Pace”.

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia” ha esaminato e votato nella seduta n. 8 del 14 settembre 2023 la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo composto da n. 5 articoli per l’esame di competenza ai sensi dell’art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Flavio Cera

Firmato digitalmente da: Flavio
Cera

Data: 18/09/2023 11:57:28

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937932/7995
Mail: Icommissione@regione.lazio.it Pec: conv_1_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 44

CONCERNENTE:

**“CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE”**



Art. 1

(Contributo della Regione)

1. La Regione concede un contributo annuale ai comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche.



Art. 2

(Criteri e modalità per la concessione del contributo)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta dai comuni, singoli o associati.



Art. 2 bis
(Abrogazione)

1. L'articolo 106 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, è abrogato.



Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della missione 'Relazione con le altre autonomie territoriali e locali – Programma 'Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali'- macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa U0000C11930 denominato 'Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace (LR 14/2021 art. 106)' Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per € 800.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

